

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle Finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 1997 ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.P.R. 16 settembre 1996, n.560 con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione ed in particolare l'art.39, comma 3 che prevede la possibilità di eseguire le estrazioni anche mediante urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica dei numeri vincenti;

Ritenuto che l'introduzione dell'estrazione automatizzata – attraverso l'utilizzo di apparecchiature più avanzate tecnologicamente, ampiamente garantite e collaudate, in linea con quanto già avvenuto in molti altri Paesi - rappresenta un momento innovativo per il gioco del lotto;

Vista la nota della Società Lottomatica LLM 00916/04 del 30 novembre 2004 con la quale ha comunicato che il collaudo effettuato con le urne elettroniche che dovranno essere utilizzate per le estrazioni del gioco del lotto non ha dato luogo ad alcun inconveniente di natura tecnica;

Visto l'art.1 della legge 30 dicembre 2004, n.311; e in particolare i commi 489, 490 e 491 con i quali sono stati introdotti la ruota nazionale e le modalità di scommessa sulla ruota medesima;

Vista la nota LLM 00097/05 del 14 febbraio 2005 con la quale la Società Lottomatica ha comunicato, fra l'altro, che il collaudo del nuovo software dei terminali di gioco per la ruota nazionale si è svolto positivamente

Considerata l'opportunità di prevedere, ad iniziare dalla ruota di Roma e dalla ruota nazionale, una fase sperimentale al cui termine, in caso di esito positivo, sarà valutato il definitivo passaggio alla estrazione meccanizzata e la progressiva estensione, a tutte le restanti ruote, delle estrazioni mediante urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica dei numeri vincenti:

## DECRETA

### Art.1

A decorrere dal 2 maggio 2005 è avviata la raccolta del gioco del lotto sulla ruota nazionale le cui scommesse possono essere effettuate solo sulla ruota stessa con esclusione della ruota "TUTTE".

### Art.2

La prima estrazione relativa alla ruota nazionale avverrà il giorno 4 maggio 2005 con urne movimentate elettricamente presso i locali ubicati in Roma Via Anicia n.11, alla presenza della medesima Commissione ministeriale nominata per l'estrazione della ruota di Roma.

### Art.3

Per le scommesse effettuate sulla ruota nazionale i premi e le combinazioni di gioco sono quelli fissati dall'art.1, comma 491, della legge 30 dicembre 2004, n.311

### Art.4

A decorrere dall'estrazione del 4 maggio 2005, l'estrazione della ruota di Roma avverrà con urne movimentate elettricamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 15 aprile 2005

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Giorgio Tino